Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 4.

Disposizioni per la gestione amministrativa del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1757, recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo;
Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1936, n. 2025;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a sei mesi dopo la ratifica del Trattato di pace, il Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a emanare con propri decreti tutte le disposizioni, anche in deroga a quelle legislative vigenti, che comunque si rendessero necessarie per la gestione amministrativo-contabile del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Composizione per l'anno 1945 del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 167 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1915, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 41206/24712.2/1.1.2, del 25 settembre 1945;
Visti i decreti in data 3 febbraio 1945 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e 30 aprile 1945 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni è composto per l'anno 1945 dai signori:
D'Ambrosio dott. Guglielmo, consigliere di Cassazione del Regno, presidente effettivo;
Messina dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente supplente;
Cigolini dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;
Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;
Grandinetti ing. Alfonso e Quintilli ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;
Di Gennaro dott. prof. Luigi, referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;
Rizzatti dott. Enrico, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro Lavori pubblici n. 31, foglio n. 319.

(145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945 col quale si nominava il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina del prof. Panfilo Gentile a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945, relativo alla nomina del Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1945, con il quale viene revocata la nomina del commissario straordinario per la Società in parola;

Considerato che con la ricostituzione del normale Consiglio di amministrazione della Società stessa occorre procedere alla revoca del Collegio dei sindaci nominato durante il periodo della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945, con il quale veniva nominato il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori », è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 13 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945 col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli e C. Editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1945, 24 aprile 1945 e 30 aprile 1945, relativi alla nomina dell'avv. Luigi Zegretti a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli & C. Editori »;

Vista la relazione del commissario della Società Rizzoli in data 7 novembre 1945, dalla quale risulta che sono venute meno le ragioni che determinarono a suo tempo la sottoposizione della Società Rizzoli a gestione commissariale e che la situazione amministrativa dell'azienda è ormai divenuta normale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, con il quale l'avv. Luigi Zegretti veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli & C. Editori », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 31 dicembre 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico allo stesso commissario liquidatore della soppressa Confederazione, nominato con decreto Ministeriale 15 agosto 1945;

Decreta:

L'avv. Nino Gaeta, commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria, è nominato commissario liquidatore anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento;

2) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità;

3) Federazione nazionale dei lavoratori dell'alimentazione;

4) Federazione nazionale dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche;

5) Federazione nazionale dei lavoratori della carta e della stampa;

6) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria chimica;

7) Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;

8) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie estrattive;

9) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche;

10) Federazione nazionale dei lavoratori della pesca;

11) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria tessile;

12) Federazione nazionale dei lavoratori del vetro e della ceramica,

13) Federazione nazionale degli addetti alle comunicazioni elettriche;

14) Federazione nazionale degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15) Federazione nazionale degli autisti;

16) Federazione nazionale dei lavoratori dei porti;

17) Federazione nazionale degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;

18) Federazione nazionale della gente del mare;

19) Federazione nazionale della gente dell'aria;

20) Federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, è composto come segue:

Sindaci effettivi i signori:

gr. uff. dott. Amerigo Festa, consigliere della Corte dei conti;

comm. rag. Arturo Domacavalli, ispettore generale nel Ministero del tesoro;

comm. dott. Antonio Andreozzi, direttore capo divisione nel Ministero industria e commercio.

Sindaci supplenti i signori:

comm. rag. Francesco Atzeni, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro;

dott. Luigi Lazari, consigliere nel Ministero industria e commercio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(123)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, con il quale sono state trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, alla esclusiva competenza di questo Ministero tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori, di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle successive disposizioni;

Visto l'art. 8 del regolamento 9 aprile 1925, n. 376, relativo alla proposta ed alla approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il quale determina che la tariffa dei compensi degli agenti di cambio, per i titoli quotati in più Borse, deve essere uguale per tutte;

Ritenuto che la tariffa di mediazione per le contrattazioni di Borsa deve essere unica per tutte le Borse d'Italia;

Vista la proposta della tariffa unica delle provvigioni relative a contrattazioni di Borsa, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, in data 5 novembre 1945;

Ritenuto che detta tariffa, è stata approvata alla unanimità dai rappresentanti delle Borse valori di Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Alleata, con nota n. 13065/F del 28 novembre 1945;

Decreta:

E' approvata la seguente tariffa unica delle provvigioni spettanti, per tutta l'Italia, agli agenti di cambio, per la loro mediazione nelle contrattazioni in titoli, sia pubblici che privati:

titoli di Stato, L. 0,15 %;
obbligazioni sino a L. 600, L. 2 cadauna;
obbligazioni oltre L. 600, L. 4 cadauna;
azioni sino a L. 100, L. 1 cadauna;
azioni da L. 101 a L. 250, L. 2 cadauna;
azioni da L. 251 a L. 500, L. 5 cadauna;
azioni da L. 501 a L. 1.000, L. 6 cadauna;
azioni da L. 1.001 a L. 1.500, L. 10 cadauna;
azioni da L. 1.501 a L. 2.000, L. 14 cadauna;
azioni da L. 2.001 a L. 2.500, L. 18 cadauna;
azioni da L. 2.501 a L. 3.000, L. 20 cadauna;
azioni da L. 3.001 a L. 3.500, L. 24 cadauna;
azioni da L. 3.501 a L. 4.000, L. 27 cadauna;
azioni da L. 4.001 a L. 4.500, L. 30 cadauna;
azioni da L. 4.501 a L. 5.000, L. 34 cadauna;
azioni da L. 5.001 a L. 5.500, L. 38 cadauna;
azioni da L. 5.501 a L. 6.000, L. 42 cadauna;
azioni da L. 6.001 a L. 6.500, L. 46 cadauna;
azioni da L. 6.501 a L. 7.000, L. 48 cadauna;
azioni da L. 7.001 a L. 8.000, L. 50 cadauna;
azioni da L. 8.001 a L. 9.000, L. 60 cadauna;
azioni da L. 9.001 a L. 10.000, L. 70 cadauna;
azioni da oltre L. 10.000, il 7 per mille.

Roma, addì 6 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(126)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del Comitato tecnico consultivo per la disciplina dei combustibili solidi nel Paese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945, con il quale è stato abolito il monopolio dei carboni e dei metalli ed istituisce un Ufficio centrale carboni;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del decreto sopracitato occorre provvedere alla costituzione del Comitato tecnico consultivo il quale deve esprimere il parere sui piani predisposti presso questo Ministero per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione nel Regno dei combustibili fossili, i loro agglomerati o il coke;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione;

Decreta:

Il Comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945 di cui alle premesse, è composto come segue:

Sottosegretario per l'Industria e commercio, presidente;

Comm. dott. Gino Bianchini, membro;

Comm. dott. Mario Carosi, membro;

Comm. dott. Attilio Iaschi, membro;

Comm. dott. Giovanni Mastrocinque, membro;

Ing. Giacomo Mascardi, membro;

Ing. Aldo Zilocchi, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: LOMBARDO

(99)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una agenzia di città in Livorno della Cassa di risparmio di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire in Livorno una propria agenzia di città in via Cosimo del Fante nn. 8-10.

Tale autorizzazione è subordinata alla chiusura dell'agenzia di città di via Borra n. 5, trasferitasi provvisoriamente in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Determinazione del prezzo del risone valevole per il pagamento dei canoni di affitto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Vista la deliberazione n. 11 del Comitato prezzi per l'Alta Italia, pubblicata nel Bollettino del 21 settembre 1945, con la quale veniva stabilito il corrispettivo in denaro pel risone da conferire ai granai del popolo;

Ritenuta la necessità di determinare la quota costituente il prezzo per il pagamento dei canoni d'affitto convenuti in risone;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto Ministeriale 4 giugno 1945, il corrispettivo in denaro per il risone originario del raccolto 1945, da conferire ai granai del popolo, stabilito nella misura di L. 1000 al quintale dal Comitato prezzi per l'Alta Italia, è costituito da una quota pari a L. 550 rappresentante il prezzo e da un altro integrativa di L. 450, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

Art. 2.

In pagamento dei canoni di affitto o enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di risone, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario o enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al signor Emilio Zannerini, commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale « Italia »
Manifestazione 1945

Biglietti vincenti
estratti in Roma nei giorni 2 e 3 gennaio 1946

A) PRIMI PREMI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto estratto:
Serie U n. 98692 — 1° premio di L. 5.000.000

2° Biglietto estratto:
Serie AB n. 40252 — 2° » » 1.500.000

3° Biglietto estratto:
Serie D n. 38009 — 3° » » 500.000

B) PREMI DA L. 20.000 CIASCUNO

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

	Biglietto	Serie		n.	
1°	Biglietto:	Serie	A	n.	35617
2°	»	»	A	n.	47662
3°	»	»	A	n.	53526
4°	»	»	A	n.	92787
5°	»	»	A	n.	96923
6°	»	»	B	n.	06601
7°	»	»	B	n.	08703
8°	»	»	B	n.	40334
9°	»	»	B	n.	56368
10°	»	»	B	n.	83053
11°	»	»	B	n.	84385
12°	»	»	B	n.	86415
13°	»	»	B	n.	97823
14°	»	»	C	n.	26192
15°	»	»	C	n.	26809
16°	»	»	C	n.	31711
17°	»	»	C	n.	45344
18°	»	»	C	n.	56831
19°	»	»	C	n.	72059
20°	»	»	C	n.	93255
21°	»	»	D	n.	37616
22°	»	»	D	n.	38885
23°	»	»	D	n.	54778
24°	»	»	D	n.	77607
25°	»	»	D	n.	84272
26°	»	»	E	n.	67290
27°	»	»	F	n.	11900
28°	»	»	F	n.	46428
29°	»	»	F	n.	83793
30°	Biglietto:	Serie	G	n.	00426
31°	»	»	G	n.	21507
32°	»	»	G	n.	28501
33°	»	»	G	n.	31040
34°	»	»	G	n.	31054
35°	»	»	G	n.	39586
36°	»	»	G	n.	60783
37°	»	»	G	n.	84116
38°	»	»	H	n.	10666
39°	»	»	H	n.	41165
40°	»	»	H	n.	57820
41°	»	»	I	n.	04269
42°	»	»	I	n.	08441
43°	»	»	I	n.	16904
44°	»	»	I	n.	39630
45°	»	»	I	n.	53631
46°	»	»	I	n.	81264
47°	»	»	I	n.	84682
48°	»	»	K	n.	05352
49°	»	»	K	n.	06870
50°	»	»	K	n.	41441
51°	»	»	K	n.	51022
52°	»	»	K	n.	76657
53°	»	»	K	n.	77896
54°	»	»	K	n.	85352
55°	»	»	L	n.	02184
56°	»	»	L	n.	05195
57°	»	»	L	n.	16924
58°	»	»	L	n.	18660
59°	»	»	L	n.	50516
60°	»	»	L	n.	52397
61°	»	»	L	n.	60089
62°	»	»	M	n.	07026
63°	»	»	M	n.	09801
64°	»	»	M	n.	21751
65°	»	»	M	n.	24265
66°	»	»	M	n.	25053
67°	»	»	M	n.	36439
68°	»	»	M	n.	42879
69°	»	»	M	n.	94988
70°	»	»	N	n.	38078
71°	»	»	N	n.	39604
72°	»	»	N	n.	59686
73°	»	»	N	n.	63275
74°	»	»	N	n.	63524
75°	»	»	O	n.	18848
76°	»	»	O	n.	58928
77°	»	»	O	n.	59982
78°	»	»	P	n.	07242
79°	»	»	P	n.	28466
80°	»	»	P	n.	36306
81°	»	»	P	n.	48982
82°	»	»	P	n.	52396
83°	»	»	P	n.	52892
84°	»	»	P	n.	63074
85°	»	»	P	n.	69545
86°	»	»	P	n.	96391
87°	»	»	Q	n.	71452
88°	»	»	Q	n.	95099
89°	»	»	Q	n.	95154
90°	»	»	R	n.	20045
91°	»	»	R	n.	70048
92°	»	»	R	n.	75677
93°	»	»	S	n.	00719
94°	»	»	S	n.	02454
95°	»	»	S	n.	39849
96°	»	»	S	n.	40700
97°	»	»	S	n.	45322
98°	»	»	S	n.	71566
99°	»	»	S	n.	83391
100°	»	»	T	n.	10372
101°	»	»	T	n.	26662
102°	»	»	T	n.	49077
103°	»	»	T	n.	74369
104°	»	»	T	n.	89197
105°	»	»	U	n.	18378
106°	»	»	U	n.	20662
107°	»	»	U	n.	30083
108°	»	»	U	n.	32734
109°	»	»	U	n.	43437
110°	»	»	U	n.	56438
111°	»	»	U	n.	60405
112°	»	»	U	n.	63065

113° Biglietto:	Serie	U	n.	66805
114° »	»	U	n.	79758
115° »	»	U	n.	95466
116° »	»	V	n.	16623
117° »	»	V	n.	55501
118° »	»	V	n.	71175
119° »	»	V	n.	78167
120° »	»	V	n.	79858
121° »	»	V	n.	91871
122° »	»	X	n.	01624
123° »	»	X	n.	49189
124° »	»	X	n.	53404
125° »	»	X	n.	80026
126° »	»	X	n.	84683
127° »	»	Y	n.	06953
128° »	»	Y	n.	32793
129° »	»	Y	n.	52371
130° »	»	Y	n.	72921
131° »	»	Z	n.	07571
132° »	»	Z	n.	16856
133° »	»	Z	n.	30477
134° »	»	Z	n.	41639
135° »	»	Z	n.	58567
136° »	»	Z	n.	63905
137° »	»	Z	n.	71424
138° »	»	AA	n.	07829
139° »	»	AA	n.	18864
140° »	»	AA	n.	31747
141° »	»	AA	n.	37020
142° »	»	AA	n.	60664
143° »	»	AA	n.	79987
144° »	»	AA	n.	80748
145° »	»	AA	n.	98458
146° »	»	AC	n.	38766
147° »	»	AC	n.	46842
148° »	»	AC	n.	52030
149° »	»	AD	n.	05434
150° »	»	AD	n.	16248

C) PREMI AI VENDITORI

1. Al venditore del biglietto Serie U n. 98692, vincente il 1° premio L. 170.000.—
2. Al venditore del biglietto Serie AB n. 40252, vincente il 2° premio » 100.000.—
3. Al venditore del biglietto Serie D n. 38009, vincente il 3° premio » 62.424,80

D) Ai venditori dei centocinquanta biglietti vincenti i premi di L. 20.000, di cui alla lettera *B*, L. 3000 ciascuno.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA LOTTERIA NAZIONALE « ITALIA »

approvato con decreto Ministeriale 12 aprile 1945

Art. 15. — I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di conto corrente postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone, il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa partizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17. — I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — oppure all'Autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1946

p. Il Sottosegretario di Stato per le finanze
Presidente del Comitato generale di direzione
della Lotteria nazionale « Italia »
MOSIELLO

(115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi del metano

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1946 vengono modificati come appresso i prezzi del metano fissati con circolare n. 22 del 30 agosto c. a.:

metano per uso autotrazione	L.	26,50 al mc.
metano per usi industriali:		
Firenze	»	15,50 » »
Ferrara e Parma	»	18,50 » »

(114)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie *A* 13, nn 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Mafalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Panteri Elena di Gioacchino, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-4, n. 5284, rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Direzione generale in data 7 aprile 1943, a favore della predetta Panteri Elena, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, per l'importo di L. 235.000, presentati per operazione di iscrizione al nome dei minori Naldini Sergio e Luciano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Il direttore generale: CONTI

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 gennaio 1946 N. 16

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,10
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	87,55
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligaz. Venezie 3, %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1946, il notaio dott. Muggia Roberto fu Salvatore, è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(119)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.